

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 NOVEMBRE 2024, N. 19

Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette.¹

Sommario delle rubriche

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 2 (Principio del risultato)

Capo II – Ambiti di intervento dei contributi regionali

Art. 3 (Iniziative, progetti e attività per la promozione dell'integrazione europea)

Art. 4 (Iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale)

Capo III – Procedure per l'assegnazione dei contributi regionali

Art. 5 (Beneficiari)

Art. 6 (Importo minimo di spesa e numero di domande)

Art. 7 (Criteri e priorità programmatiche)

Art. 8 (Termini di presentazione delle domande)

Art. 9 (Modalità di presentazione delle domande)

Art. 10 (Voci di spesa ammesse e voci di spesa non ammesse)

Art. 11 (Volontariato)

Art. 12 (Disposizioni particolari per i campionati sportivi)

Art. 13 (Determinazione dell'importo del contributo)

Art. 14 (Comitato per la valutazione delle domande)

Art. 15 (Esame delle domande e assegnazione del contributo)

Art. 16 (Rinuncia al contributo, variazioni di aspetti organizzativi e del disavanzo)

Capo IV – Erogazione dei contributi regionali

Art. 17 (Anticipo)

Art. 18 (Rendicontazione del contributo)

Art. 19 (Liquidazione del contributo)

Art. 20 (Obblighi di pubblicità)

Art. 21 (Revoca del contributo e decadenza)

Art. 22 (Controlli delle dichiarazioni sostitutive)

Art. 23 (Verifica della regolarità contributiva)

Art. 24 (Procedure interne successive alla rendicontazione)

Capo V – Adesioni e iniziative dirette

Art. 25 (Adesioni)

Art. 26 (Iniziative dirette)

Capo VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 (Disposizioni transitorie)

Art. 28 (Disposizioni finali)

Art. 29 (Abrogazioni)

Art. 30 (Entrata in vigore)

¹ In B.U. 14 novembre 2024, n. 46, Numero straordinario n. 1.

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del Testo unificato delle leggi regionali approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), di seguito denominato "Testo unificato".

2. La Regione attua le disposizioni del Testo unificato attraverso contributi, adesioni e iniziative dirette.

Art. 2 (Principio del risultato)

1. La Regione persegue il risultato della realizzazione delle iniziative, dei progetti e delle attività, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

2. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale nei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento.

Capo II – Ambiti di intervento dei contributi regionali

Art. 3 (Iniziative, progetti e attività per la promozione dell'integrazione europea)

1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione europea nonché la collaborazione interregionale e quella transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Testo unificato.

2. Sono oggetto di sostegno le iniziative, i progetti e le attività finalizzati ad accrescere il senso di appartenenza della popolazione regionale al patrimonio culturale condiviso con i Paesi e le popolazioni dell'Unione europea.

3. Nel settore dell'istruzione e della formazione sono ammissibili anche le iniziative, i progetti e le attività finalizzati all'apprendimento delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

4. Non sono ammessi a contributo le iniziative, i progetti e le attività:

- a) di carattere non pubblico;
- b) rivolti in modo prevalente a un pubblico ristretto (ad esempio, a categorie professionali oppure a soggetti titolari di interessi specifici e personali).

Art. 4 (Iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale)

1. La Regione, quale ente esponenziale della comunità del Trentino-Alto Adige/Südtirol, promuove e sostiene iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale, ai sensi dell'articolo 9 del Testo unificato.

2. Sono considerate di particolare interesse regionale, e quindi di particolare importanza e valenza per la Regione, le iniziative, i progetti e le attività che valorizzano il territorio regionale e i suoi interessi, promuovendo l'incontro, lo scambio culturale e l'associazionismo nelle comunità. Tali iniziative, progetti e attività devono contribuire alla crescita sociale, civile e culturale delle popolazioni che vivono sul territorio della Regione.

3. Nel settore dello sport sono ammissibili anche le attività di partecipazione a campionati interregionali, nazionali ed europei, secondo quanto previsto dall'articolo 12.

4. Non sono ammessi a contributo le iniziative, i progetti e le attività:

- a) di carattere non pubblico;
- b) rivolti in modo prevalente a un pubblico ristretto (ad esempio, a categorie professionali oppure a soggetti titolari di interessi specifici e personali);
- c) con valenza esclusivamente comunale.

Capo III – Procedure per l'assegnazione dei contributi regionali

Art. 5 (Beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti purché non abbiano fine di lucro (divieto di distribuzione di utili ai soci, anche in forma indiretta):

- a) associazioni;
- b) comitati;
- c) cooperative;
- d) enti pubblici;
- e) federazioni;
- f) fondazioni;
- g) società sportive;
- h) ulteriori tipologie di enti privati riconosciute dall'ordinamento, non aventi forma societaria.²

2. I beneficiari devono avere la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione e devono aver svolto un'attività continuativa da almeno due anni nel territorio della Regione. Il requisito del biennio non è prescritto per gli enti pubblici ed è ridotto a sei mesi per i comitati costituiti al fine di svolgere iniziative, progetti e attività puntualmente individuati nello statuto o nell'atto costitutivo.

3. Sono ammesse domande di contributo da parte di federazioni a nome e/o per conto dei propri associati per la realizzazione di progetti consistenti in più iniziative della stessa e analoga tipologia.

4. Non possono essere assegnati contributi ai soggetti che denotano uno stato di evidente squilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Gli elementi per valutare la sussistenza di questa situazione sono individuati dalla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 7.

5. Il requisito relativo all'assenza di fine di lucro, previsto dal primo periodo del comma 1, non è richiesto per gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e per le cooperative.

Art. 6 (Importo minimo di spesa e numero di domande)

1. Le iniziative, i progetti e le attività devono avere una spesa ammessa pari o superiore a euro 10.000,00. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta sia di importo inferiore, si procede alla revoca ai sensi dell'articolo 21.

2. Nello stesso anno solare il medesimo beneficiario può ottenere un solo contributo per iniziative, progetti e attività. A tal fine si considerano in maniera cumulativa i contributi di cui agli articoli 3 e 4.

2-bis La limitazione del numero delle domande di cui al comma 2 può essere esclusa nei casi previsti dalla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 7.³

3. Per le domande degli enti pubblici nonché per le iniziative e i progetti di apprendimento linguistico non si applicano la previsione di un importo minimo di spesa ammessa di cui al comma 1 e la limitazione del numero delle domande di cui al comma 2.

Art. 7 (Criteri e priorità programmatiche)

1. Con deliberazione della Giunta regionale adottata annualmente sono definiti i criteri e le priorità programmatiche per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4. Tale deliberazione individua:

- a) i criteri di valutazione concernenti la qualità, la dimensione e l'impatto sul contesto regionale delle iniziative, dei progetti e delle attività;
- b) le priorità programmatiche, in coerenza con il Programma di legislatura e il Documento di economia e finanza regionale (DEFR);

² Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.P.Reg. 24 gennaio 2025, n. 2.

³ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2025, n. 8. In sede di prima applicazione del D.P.Reg. n. 8/2025, la limitazione del numero delle domande di cui al comma 2 del presente articolo non si applica a iniziative, progetti e attività connessi ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", che vengano svolti negli anni 2025 e 2026 (Cfr. art. 3, comma 1, del D.P.Reg. n. 8/2025).

- c) gli elementi da cui emerge una situazione di squilibrio che impedisce l'assegnazione dei contributi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5;
- d) ulteriori spese non ammissibili, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10;
- e) le percentuali e gli intervalli di percentuali, riferiti alla spesa ammessa, ai fini della determinazione della proposta di contributo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;
- f) le ipotesi in cui viene richiesta una fidejussione per l'erogazione dell'anticipo e le relative modalità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17;
- g) le caratteristiche della documentazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b) e i limiti all'utilizzo, ai fini della rendicontazione, di scontrini e ricevute fiscali pagati con denaro contante o mezzi elettronici di pagamento;
- h) i casi in cui non si applica la limitazione del numero delle domande ai sensi del comma 2bis dell'articolo 6, in relazione a iniziative, progetti e attività connessi a particolari tematiche, eventi o ricorrenze.⁴

Art. 8 (Termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono presentate entro il 15 ottobre per le iniziative, i progetti e le attività da svolgersi nel corso dell'anno di riferimento. Le domande sono comunque presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa, del progetto e dell'attività.

2. Per iniziative, progetti e attività che hanno inizio nel mese di dicembre e che si concludono entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo, le domande sono presentate entro la medesima scadenza di cui al comma 1, prendendo in considerazione l'anno di inizio.

3. All'atto di presentazione della domanda viene rilasciata una ricevuta che equivale alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento emanato con D.P.Reg. 16 novembre 2004, n. 7/L.

Art. 9 (Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti richiedenti i contributi regionali presentano domanda su apposita modulistica e secondo le modalità indicate sul sito internet della Regione. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'ente o associazione, se non già prodotto con una precedente domanda o consultabile presso registri telematici ufficiali (RUNTS, Registro delle Imprese, etc.);
- b) relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente o dall'associazione nell'anno precedente oppure, in caso di nuovo soggetto richiedente, nel biennio precedente;
- c) relazione illustrativa dell'iniziativa, del progetto o dell'attività oggetto della richiesta;
- d) dettagliato piano di finanziamento, comprensivo delle spese e delle entrate che si prevedono;
- e) ultimo rendiconto consuntivo approvato con relativo verbale di approvazione.

2. Gli enti pubblici non sono tenuti a produrre la documentazione di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1.

3. In relazione alle spese previste dal piano di finanziamento di cui alla lettera d) del comma 1, all'atto di presentazione della domanda i richiedenti si assumono l'impegno di individuare i prestatori e gli operatori economici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 10 (Voci di spesa ammesse e voci di spesa non ammesse)

1. Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono considerate le voci di spesa direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, del progetto o dell'attività.

2. Le voci di spesa devono essere identificabili, controllabili e documentabili.

3. Le spese di funzionamento di carattere ordinario sono ammesse solo se riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, del progetto o dell'attività, per un importo non superiore al 20% della spesa

⁴ Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, del D.P.Reg. 15 maggio 2025, n. 8.

ammessa nonché della spesa sostenuta, al netto di tali spese, delle spese di cui al comma 5 e di cui all'articolo 11. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano le spese relative a locazione e utenze della sede, consulenze fiscali e polizze assicurative di carattere generale.

4. Le spese per il personale impiegato nell'iniziativa, nel progetto o nell'attività oggetto di contributo non rientrano nelle spese di funzionamento di carattere ordinario di cui al comma 3.

5. Le prestazioni svolte da dipendenti o da componenti dell'organo di amministrazione del soggetto beneficiario sono riconosciute nei limiti del 30% della spesa ammessa nonché della spesa sostenuta, al netto di tali spese, delle spese di cui al comma 3 e di cui all'articolo 11. Questo limite non si applica per le iniziative, i progetti e le attività per l'apprendimento linguistico, di cui al comma 3 dell'articolo 3.

6. Le seguenti voci di spesa non sono ammesse:

- a) premi in denaro per lotterie;
- b) offerte ed altri contributi di solidarietà;
- c) ammontare dell'IVA detraibile;
- d) interessi passivi;
- e) disavanzo d'esercizio degli anni precedenti;
- f) spese in conto capitale e ammortamenti;
- g) svalutazioni, accantonamenti diversi dal TFR maturato nell'anno e minusvalenze patrimoniali;
- h) interessi di mora, sanzioni e contravvenzioni;
- i) spese per contenziosi (spese legali e risarcimento dei danni);
- j) imposte sul reddito e sul patrimonio;
- k) spese non direttamente inerenti alla destinazione del contributo;
- l) spese fittizie o che non consistono in uscite vere e proprie;
- m) spese non sufficientemente documentate;
- n) spese di funzionamento ordinario, per l'importo eccedente la soglia di spesa indicata nel comma 3;
- o) spese per prestazioni svolte da dipendenti o da componenti dell'organo di amministrazione, per l'importo eccedente la soglia di spesa indicata nel comma 5.

7. Ulteriori voci di spesa non ammesse possono essere individuate dalla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 7.

Art. 11 (Volontariato)

1. L'attività svolta a titolo di volontariato, ove prevista, viene computata ai fini della determinazione della spesa ammessa con attribuzione di un importo orario convenzionale di euro 20,00, aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice regionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. L'importo delle prestazioni di volontariato, per un valore massimo di euro 25.000,00, è riconosciuto nei limiti del 25% della spesa ammessa nonché della spesa sostenuta, al netto di tali spese nonché delle spese di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 10.

3. L'importo riconosciuto:

- a) contribuisce alla determinazione della spesa ammessa nonché della spesa sostenuta;
- b) non concorre alla determinazione del disavanzo di cui al comma 2 dell'articolo 13.

4. Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante in cui si attesta:

- a) il nominativo dei volontari;
- b) il numero delle ore e la tipologia delle prestazioni svolte da ciascun volontario;
- c) che non si è fruito di altra agevolazione pubblica o privata per la medesima attività di volontariato che concorre a determinare la spesa sostenuta.

Art. 12 (Disposizioni particolari per i campionati sportivi)

1. Per le attività di partecipazione ai campionati sportivi interregionali, nazionali ed europei svolte da associazioni sportive e società sportive è riconosciuto un contributo a fondo perduto soggetto a rendicontazione.

2. Il contributo è previsto per le seguenti voci di spesa:

- a) quote di iscrizione e/o oneri di partecipazione ai campionati, comunque denominati;
- b) spese di viaggio, vitto e alloggio, in occasione delle trasferte fuori dal territorio della Regione;
- c) assistenza medica e prestazioni di fisioterapia, in occasione delle trasferte fuori dal territorio della Regione.

3. L'erogazione del contributo avviene previa presentazione di idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, relativa alle voci previste dal comma 2. Esso si riferisce alle spese sostenute dal beneficiario nell'anno solare di riferimento, secondo il principio di cassa, e può comprendere più campionati sportivi.

4. Il contributo è incompatibile con contributi da parte di altri enti pubblici riferiti espressamente alle voci di spesa di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a questo contributo ove compatibili con la natura dello stesso, come definita dal comma 1. Inoltre, si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- a) non si applica il requisito relativo all'assenza di fini di lucro, di cui all'articolo 5, comma 1, primo periodo;
- b) il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 8 è fissato nel 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- c) il piano di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) è sostituito da un preventivo delle spese, nel quale non vengono evidenziate le entrate;
- d) in sede di rendicontazione non è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle entrate, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera c);

6. Ricorrendo i presupposti, il contributo di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».⁵

Art. 13 (Determinazione dell'importo del contributo)

1. Le iniziative, i progetti e le attività sono finanziabili nel limite massimo dell'80% della spesa ammessa e nel limite massimo del disavanzo indicato nel piano di finanziamento.

2. Per disavanzo si intende la differenza tra la spesa ammessa, al netto del volontariato, e le entrate da parte di terzi direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, del progetto o dell'attività.

3. L'importo del contributo viene arrotondato all'unità di euro più prossima.

Art. 14 (Comitato per la valutazione delle domande)

1. È istituito un Comitato per la valutazione delle domande presentate, che può articolare l'attività di verifica e di valutazione in gruppi di lavoro distinti per provincia.

2. Il Comitato per la valutazione delle domande è composto dal dirigente della struttura organizzativa, dal direttore dell'ufficio competente e da tre membri per ogni Provincia. Ciascuna Provincia designa tre membri effettivi e tre componenti supplenti. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale assegnato all'ufficio competente.

3. Il Comitato garantisce il necessario coordinamento con le Province e partecipa con funzioni consultive al procedimento di concessione dei contributi regionali.

Art. 15 (Esame delle domande e assegnazione del contributo)

1. L'assegnazione dei contributi avviene progressivamente nel corso dell'anno. Di norma le domande sono esaminate tenendo conto della data di inizio dell'iniziativa, del progetto e dell'attività.

⁵ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.Reg. 24 gennaio 2025, n. 2.

2. L'ufficio competente per l'assegnazione e la liquidazione formula una proposta di contributo, tenendo conto delle percentuali e degli intervalli di percentuali definiti dalla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. La proposta dell'ufficio viene esaminata dal Comitato per la valutazione delle domande di cui all'articolo 14, che esprime un parere obbligatorio non vincolante.

4. La Giunta regionale determina in via definitiva l'ammontare del contributo e procede all'assegnazione dello stesso.

Art. 16 (Rinuncia al contributo, variazioni di aspetti organizzativi e del disavanzo)

1. Qualora il richiedente o il beneficiario non intenda realizzare le iniziative, i progetti e le attività, egli è tenuto a comunicare tempestivamente il ritiro della domanda di contributo o la rinuncia al contributo concesso. Con decreto del dirigente è disposta la presa d'atto della rinuncia. Per la restituzione dell'anticipo si applica il comma 3 dell'articolo 17.

2. In caso di motivata richiesta, da presentare prima dello svolgimento, possono essere autorizzate variazioni significative inerenti alle date o agli aspetti logistici che non incidano sulla natura dell'iniziativa, del progetto e dell'attività.

3. La Giunta regionale può sottoporre a revisione il contributo assegnato a iniziative, progetti e attività che, per eventi imprevedibili o altre motivazioni valide, subiscono in fase di realizzazione sostanziali modifiche del disavanzo indicato nel piano di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) oppure del preventivo delle spese di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c). La revisione viene disposta dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di cui all'articolo 14.

Capo IV – Erogazione dei contributi regionali

Art. 17 (Anticipo)

1. Nella domanda di contributo è possibile richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 60% del contributo concesso. L'anticipo può essere subordinato alla presentazione di una fideiussione, secondo quanto previsto nella deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 7.

2. L'anticipo, se richiesto, è erogato solo a seguito della presentazione della richiesta di liquidazione del saldo del contributo relativo a progetti, iniziative e attività eventualmente svolti dal medesimo beneficiario nell'anno precedente.

3. In caso di rinuncia al contributo ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 o di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 21 il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo, se erogato, entro 60 giorni dalla comunicazione della rinuncia o della revoca. L'importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. Decorso il termine di cui al primo periodo si ricorre alla riscossione coattiva prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. In caso di variazione del regime relativo alla ritenuta del 4%, di cui all'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel periodo ricompreso tra la liquidazione dell'anticipo e del saldo, l'eventuale costo del ravvedimento operoso viene decurtato dall'ammontare del contributo.

Art. 18 (Rendicontazione del contributo)

1. La richiesta di liquidazione del contributo va presentata su apposita modulistica e secondo le modalità indicate sul sito internet della Regione, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di concessione del contributo.

2. Per l'erogazione del contributo concesso o del saldo, nel caso in cui siano intervenute delle anticipazioni, si applicano il presente regolamento e le disposizioni regionali in materia di contabilità.

3. Il beneficiario provvede alla rendicontazione presentando la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) relazione illustrativa contenente la descrizione dettagliata dell'attività realizzata con il contributo della Regione;
- b) idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata (fatture, ricevute fiscali, note spese, etc.), con relativo elenco, per l'ammontare della spesa sostenuta, escluse le voci di spesa non ammesse di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 10;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le entrate conseguite in relazione all'iniziativa, distinte per voci;
- d) la documentazione di spesa di cui alla lettera b) può essere parzialmente sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale sono indicati gli estremi dei documenti di spesa, il fornitore o prestatore, l'oggetto della spesa, l'importo e le modalità di pagamento; in questa ipotesi, l'ammontare del contributo concesso deve essere comunque rendicontato mediante la documentazione di spesa di cui alla lettera b).

4. Per gli enti pubblici sono fatte salve le particolari disposizioni previste in relazione all'intestazione dei documenti di spesa, come disciplinate dall'articolo 1 del regolamento emanato con D.P.Reg. 18 novembre 2022, n. 25.

5. La documentazione può essere trasmessa digitalmente. A tal fine la richiesta di liquidazione prevede una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la conformità delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti analogici.

Art. 19 (Liquidazione del contributo)

1. Qualora la spesa sostenuta risulti di importo inferiore alla spesa ammessa si procede:
 - a) alla proporzionale riduzione del contributo;
 - b) alla revoca del contributo, nel caso in cui la spesa sostenuta risulti inferiore alla soglia prevista dal comma 1 dell'articolo 6.
2. L'ammontare del contributo concesso non può superare il disavanzo che risulta dalla rendicontazione. Per disavanzo si intende la differenza tra la spesa sostenuta, al netto del volontariato, e le entrate da parte di terzi direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, del progetto o dell'attività.
3. In sede di liquidazione il dirigente può consentire:
 - a) la compensazione fra le varie voci di spesa del piano di finanziamento;
 - b) l'ammissibilità di voci di spesa non preventivate, qualora esse abbiano contribuito alla positiva realizzazione dell'intervento finanziato.
4. È sempre ammessa la compensazione con l'importo delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 11.
5. In presenza di qualificati motivi, il dirigente può disporre il pagamento anche ove l'intervento finanziato sia stato realizzato parzialmente.

Art. 20 (Obblighi di pubblicità)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicità e di promozione che l'iniziativa, il progetto o l'attività sono stati realizzati con il contributo della Regione. Lo stemma della Regione viene apposto sul materiale informativo.
2. Al contributo concesso trovano applicazione gli obblighi di pubblicità disciplinati dai commi 125, 125 bis, 125 ter e 127 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche. Si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) i beneficiari, a seconda della tipologia, sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai contributi sul proprio sito internet oppure nelle note integrative del bilancio;
 - b) la pubblicazione non è prevista qualora l'importo totale dei contributi erogati nell'anno sia inferiore a euro 10.000,00;
 - c) le sanzioni previste sono applicate con decreto del dirigente della struttura organizzativa.

Art. 21 (Revoca del contributo e decadenza)

1. La revoca del contributo è disposta in caso di:
 - a) mancato raggiungimento in sede di rendicontazione della soglia di spesa ammessa di cui al comma 1 dell'articolo 6;
 - b) gravi irregolarità connesse alla presentazione di documentazioni non riconducibili all'iniziativa finanziata, riferite sia alle spese sostenute che alle entrate conseguite, fatte salve le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere;
 - c) mancata presentazione della richiesta di liquidazione del contributo entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18, previa contestazione al beneficiario.
2. Non si procede alla revoca in caso di ritardo dovuto a impedimenti oggettivi legati a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del beneficiario.
3. Con decreto del dirigente della struttura organizzativa sono disposti:
 - a) la revoca del contributo regionale ai sensi del comma 1;
 - b) la decadenza dai benefici concessi in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento emanato con D.P.Reg. 16 novembre 2004, n. 7/L, e successive modifiche, che ha recepito il comma 1 dell'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) la revoca degli eventuali benefici già erogati ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In caso di revoca o decadenza successiva all'erogazione dell'anticipo o del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite entro 60 giorni dalla richiesta. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. Decorso il termine di cui al primo periodo si ricorre alla riscossione coattiva prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. A seguito della ricezione della richiesta di cui al comma 4 e fino alla restituzione integrale delle somme percepite, comprensiva degli interessi legali, è sospesa la liquidazione dell'anticipo e del saldo di contributi relativi agli anni successivi.

Art. 22 (Controlli delle dichiarazioni sostitutive)

1. Per il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate si applica l'articolo 25 del D.P.Reg. 16 novembre 2004, n. 7/L.
2. I controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati annualmente per almeno il 5% delle procedure di liquidazione dei contributi.
3. L'amministrazione si riserva comunque di sottoporre alla procedura del controllo:
 - a) le iniziative con una spesa sostenuta di poco superiore alla soglia prevista dal comma 1 dell'articolo 6;
 - b) le iniziative per le quali emergano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione, con riferimento a elementi di incoerenza palese, di inattendibilità, di indeterminatezza, di lacunosità delle informazioni nonché di imprecisioni o omissioni tali da non consentire all'ufficio competente una completa e adeguata valutazione del procedimento.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di conservare gli originali della documentazione di spesa e dei relativi giustificativi di pagamento per un periodo pari a quello previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione delle scritture contabili e delle fatture.

Art. 23 (Verifica della regolarità contributiva)

1. Per l'erogazione dell'anticipo e del saldo del contributo concesso è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) esclusivamente in fase di liquidazione, per i fini di cui al combinato disposto dei commi 3 e 8 bis dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche.

Art. 24 (Procedure interne successive alla rendicontazione)

1. L'ufficio competente per l'assegnazione e la liquidazione svolge, sotto la propria responsabilità, le necessarie verifiche istruttorie relative alla documentazione presentata. In particolare, l'ufficio verifica l'ammissibilità e l'attinenza delle spese nonché la legittimità, la regolarità amministrativa e contabile e la completezza della documentazione, al fine della quantificazione della spesa da liquidare. Viene altresì verificato che la documentazione di spesa sia corredata da regolare quietanza, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 7.

2. Nell'atto di liquidazione sono riportate le informazioni necessarie per procedere al pagamento, tra cui quelle relative all'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. L'atto di liquidazione è trasmesso all'ufficio competente per il controllo contabile corredato esclusivamente dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità.

4. L'ufficio competente per il controllo contabile accerta che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 (Verifiche di regolarità contabile) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modifiche. A tal proposito, l'ufficio competente per il controllo contabile prende atto dell'esito dell'istruttoria svolta dall'ufficio di cui al comma 1 e verifica la coerenza dell'atto di liquidazione rispetto all'atto di impegno, nonché la corretta imputazione al capitolo di bilancio.

Capo V – Adesioni e iniziative dirette**Art. 25 (Adesioni)**

1. La Regione può sostenere e aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguono finalità europeistiche o mirano alla cooperazione interregionale e transfrontaliera o che svolgono attività di particolare interesse regionale.

2. L'adesione è deliberata dalla Giunta regionale, valutato l'interesse della Regione all'attività svolta e alle positive ricadute sulla comunità regionale.

3. L'adesione può comportare:

- a) l'assunzione dell'onere della quota di partecipazione prevista dall'atto costitutivo o definita dalla Giunta regionale, tenuto conto degli importi conferiti dalle altre realtà istituzionali aderenti;
- b) la corresponsione di un contributo annuo per l'attività associativa e istituzionale.

4. Gli importi attribuiti ai sensi della lettera a) del comma 3 sono erogati contestualmente alla concessione, mentre quelli di cui alla lettera b) del comma 3 sono erogati previa presentazione del bilancio di previsione, approvato dagli organi statutari del soggetto beneficiario e riferito all'anno di stanziamento del contributo regionale e di idonea documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente alla concessione del finanziamento.

Art. 26 (Iniziative dirette)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Testo unificato la Regione può ideare e realizzare iniziative, progetti e attività di carattere diretto negli ambiti di cui agli articoli 3 e 4. La realizzazione può avvenire in forma esclusiva o in collaborazione e/o cooperazione con altri enti o associazioni.

2. Per i fini indicati nel comma 1 la Regione si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché dei seguenti istituti:

- a) accordi amministrativi, stipulati con amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che ha recepito nell'ordinamento regionale l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- b) avvisi pubblici finalizzati al conferimento di premi e borse di studio per l'incoraggiamento di atleti, artisti e studenti meritevoli;
- c) contratti pubblici di servizi e forniture, ai sensi della disciplina di settore;
- d) convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato, accreditati ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo e informativo per gli enti del terzo settore;
- e) convenzioni con le università e i soggetti equiparati per il finanziamento di borse di studio di dottorato o di assegni di ricerca;
- f) distacco di proprio personale, anche previo accoglimento in posizione di comando presso la Regione, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento emanato con D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2 (Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3);
- g) incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui al capo I bis della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23, applicabile alla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2;
- h) strumenti previsti dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i) ulteriori forme di collaborazione operanti sul piano del diritto privato o previste da norme di settore.

Capo VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e in relazione ai contributi dell'anno 2025, le domande formulate su modulistica non conforme al presente regolamento, anche se presentate prima dell'entrata in vigore dello stesso, ove necessario sono regolarizzate su richiesta dell'ufficio competente.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni introdotte dal presente regolamento si applicano ai contributi regionali concessi successivamente alla sua entrata in vigore. Per i contributi concessi prima della sua entrata in vigore resta ferma l'applicabilità della disciplina previgente.

3. L'articolo 24 si applica a tutti gli atti di liquidazione, anche se relativi a procedimenti disciplinati dal regolamento previgente. Tuttavia, l'articolo 24 acquista efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, la quale demanda a una fonte regolamentare l'individuazione dei casi in cui la regolarità contabile viene attestata da parte del soggetto competente all'adozione dell'atto.

4. Per la liquidazione dei contributi concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento resta ferma l'applicazione della seguente disciplina:

- a) regolamento emanato con D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione), e successive modifiche;
- b) prescrizioni introdotte, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 198 di data 11 ottobre 2023, in forza delle quali "Per esigenze di tracciabilità e trasparenza in sede di richiesta di liquidazione la rendicontazione dovrà essere corredata dall'elenco delle fatture comprovanti la spesa sostenuta".

Art. 28 (Disposizioni finali)

1. Ai contributi di cui al presente regolamento non si applica il regolamento emanato con D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione) e successive modifiche.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) i finanziamenti conferiti dalla Regione alle Province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del Testo unificato, a fronte di iniziative e progetti, o proprie attività svolte e dalle stesse presentati;
- b) i finanziamenti in conto capitale finalizzati alla diffusione dell'amicizia, all'integrazione e alla pace tra popoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) del Testo unificato, concessi anche in base all'articolo 2, comma 1, lettera e) dello stesso Testo unificato.

Art. 29 (Abrogazioni)

1. Ferma restando l'applicabilità ai procedimenti in corso, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 27, sono abrogati:

- a) il regolamento emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 51 (Regolamento di esecuzione del Testo unificato delle leggi "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, e successive modificazioni e integrazioni: "Norme in materia di promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale"), e successive modifiche;
- b) il regolamento emanato con D.P.Reg. 17 marzo 2005, n. 6/L (Approvazione nuovi regolamenti di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale», approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L), e successive modifiche.

Art. 30 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.